



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle OO.SS. del
personale non dirigente di Polizia Penitenziaria

Ai Rappresentanti delle OO.SS.
dell'Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria

OGGETTO: Tutela dei dirigenti sindacali ex art. 36 del dPR 164/2002 e ss.mm..

Per opportuna e doverosa conoscenza si trasmette il riscontro fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai quesiti posti da questa Amministrazione riguardo l'interpretazione del testo dell'art. 36 del d.P.R. 164/2002, come modificato dall'art.30 del dpr 57 del 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio per i procedimenti negoziali
per la rappresentatività e gli scioperi

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e
delle Risorse Umane
Ufficio IV – Relazioni Sindacali

OGGETTO: Tutela dei dirigenti sindacali (ex art. 36 del dPR n. 164 del 2002 e ss.mm.).
Quesiti.

Codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere l'orientamento dello Scrivente Ufficio in merito all'interpretazione dell'articolo 36, comma 2, del dPR n.164 del 2002, come modificato, da ultimo, dall'articolo 30 del dPR 57 del 2022, che prevede, a tutela del dirigente sindacale, la possibilità, al termine del distacco sindacale, a domanda e con precedenza rispetto agli altri richiedenti, di essere trasferito in altra sede quando dimostri di aver svolto attività sindacale negli ultimi due anni nella sede richiesta.

Al riguardo il nuovo testo dell'articolo 36, comma 2, del dPR n. 164 del 2002 deve essere necessariamente interpretato nel senso che attualmente solo i periodi di distacco sindacale e non anche quelli in aspettativa sono computabili ai fini riconoscimento della condizione di prelazione. Si precisa che la modifica dell'articolo 36, comma 2, del dPR n. 164 del 2002 è stata accolta da tutte le organizzazioni sindacali in sede di sottoscrizione dell'ipotesi di accordo del 23 dicembre 2021.

Ovviamente, qualora il periodo biennale in aspettativa sindacale sia maturato antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo accordo collettivo, il dirigente sindacale ha diritto a richiedere l'applicazione del beneficio di cui al citato articolo 36, comma 2.

L'Amministrazione chiede altresì se la norma in esame, che fissa un unico limite temporale biennale, consenta di conservare il diritto di prelazione al trasferimento anche nell'ipotesi in cui l'aspettativa sindacale venga convertita in distacco sindacale, anche per un tempo contingentato e residuo.

Al riguardo, in sede prima applicazione delle nuove norme, a giudizio dello Scrivente potrebbero essere ricompresi, ai fini del computo del limite temporale



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio per i procedimenti negoziali
per la rappresentatività e gli scioperi

biennale, anche i periodi di aspettativa sindacale non retribuita fruiti dal dirigente sindacale prima dell'entrata in vigore del dPR 20 aprile 2022, n. 57, considerata l'applicazione del principio del *tempus regit actum*. Infatti, in tale periodo pregresso era vigente la diversa regola contrattuale, che considerava utile al fine della concessione del beneficio anche il periodo di aspettativa.

In questo caso, quindi, la conversione dell'aspettativa in distacco per il periodo residuo fino al raggiungimento dei due anni, potrebbe determinare la possibilità della prelazione, ma solo allorché la predetta conversione sia stata disposta antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo accordo.

Caso ulteriore, infatti, è quello in cui l'aspettativa sindacale sia stata convertita in distacco dopo l'entrata in vigore del nuovo accordo. In questa ipotesi il periodo biennale non potrebbe maturare, in quanto solo per una frazione sarebbe coperto dall'aspettativa sindacale nel regime del testo dell'art. 36, comma 2, antecedente alla modifica recata con l'accordo recepito con il dPR n. 57 del 2022, ma senza soluzione di continuità con il distacco in cui la stessa aspettativa verrebbe convertita in tempi successivi. In questo caso, quindi, sussisterebbe un periodo non utile al fine della maturazione del beneficio (che non sarebbe coperto né dalla norma nella versione antecedente all'entrata in vigore del predetto dPR, né tantomeno dalla norma attualmente vigente).

Si chiarisce, in ogni caso, che la norma di riferimento prevede che il dirigente che riprende servizio al termine del distacco sindacale possa "a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta". Per cui rimane impregiudicato il potere-dovere dell'Amministrazione di verificare le condizioni organizzative che rendono possibile il trasferimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(Dott. Valerio Talamo)